

In breve

FALLIMENTO Udiienza senza Pm? Non è rinuncia



Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa è stata assunta dal pubblico ministero, perché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore. È, infatti, irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare: una condotta che non può essere interpretata come una volontà del Pm, neppure implicita, di rinunciare o desistere dall'istanza presentata. Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 18 maggio 2017 n.12737

DANNI PER INCIDENTE

Notai, calo reddito non prova il nesso

La denuncia dei redditi del professionista - che ha subito un incidente che gli ha provocato un'invalidità permanente del 20% - nella quale si evidenzia un calo dei guadagni non basta per il riconoscimento del lucro cessante. La Cassazione respinge il ricorso del professionista che collegava la sua flessione dei redditi alla maggiore difficoltà negli spostamenti nel restare a lungo seduto. Per la Cassazione, però, la dichiarazione non prova il nesso causale tra le perdite economiche e le conseguenze dell'incidente. Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 18 maggio 2017 n.12467

Indice del credito, atti solo da indicare Fase sommaria senza fascicolo di parte, documenti via Pec al curatore

Patrizia Maciocchi ROMA

Con le nuove forme telematiche di insinuazione al passivo, la parte, nel ricorso di opposizione, non deve di nuovo produrre i documenti che provano il credito ma può limitarsi ad indicarli. E il giudice non può considerare inutilizzabili le "carte" allegate al fascicolo di parte della fase tempestiva, solo perché non riprodotte nell'opposizione.

L'automatica migrazione dei documenti all'interno del fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal Dl 179/2012 per l'ammissione al passivo, rende, infatti, necessario che i documenti restino nella sfera di cognizione del giudice anche in fase di opposizione. La Corte di cassazione, (sentenza 12548), accoglie il ricorso di un Comune contro il decreto del Tribunale che rigettava l'opposizione allo stato passivo considerando non provato il titolo alla restituzione delle somme. Per i giudici erano inutilizzabili i documenti allegati al fascicolo di parte della fase tempestiva e non riprodotti nell'opposizione, anche se il ricorrente aveva chiesto l'acquisizio-

ne del fascicolo, formato dopo la presentazione della domanda di ammissione al passivo.

La questione riguarda l'interpretazione dell'articolo 99 della legge fallimentare, nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione debba contenere «a pena di decadenza l'indicazione specifica dei mezzi di prova di

LA DECADENZA

«Bocciati» i principi che estendono la decadenza: l'unico divieto è quello di avvalersi di elementi nuovi

cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti». E' quindi necessario verificare se la norma imponga o meno al creditore l'onere di depositare in opposizione gli atti già prodotti nell'ammissione al passivo davanti al giudice delegato, contenuti nel fascicolo di parte. Sul punto non c'è unità di vedute. In alcune sentenze si è affermato il dovere del creditore di riprodurre i documenti, scegliendo un'in-

terpretazione estensiva della decadenza: non basta l'indicazione degli atti ma serve un nuovo deposito, perché il tribunale non può supplire all'inattività colpevole del ricorrente. Se il nuovo deposito non c'è, il tribunale prima di dichiarare l'improcedibilità all'opposizione deve verificare se gli atti prodotti dimostrano il credito. Parzialmente diversa la tesi secondo la quale, fermo restando l'obbligo del nuovo deposito e l'impossibilità di acquisire i documenti d'ufficio, non ci sarebbe decadenza in presenza di due condizioni: indicazione dei documenti e istanza di acquisizione.

I giudici della prima sezione modificano le considerazioni alla base delle precedenti decisioni.

L'articolo 99 comma 2 n. 4 non prevede un onere per il ricorrente di produrre i documenti insieme ai depositi del ricorso ma solo la necessità di elencare, nell'atto introduttivo, quelli già presenti negli atti del processo. L'unica preclusione è limitata all'impossibilità di avvalersi di documenti nuovi. Non c'è ragione di estendere la decadenza, per sua natura di stretta interpreta-



QUOTIDIANO DEL DIRITTO Dipendente pubblico e la mancanza di ruoli organizzativi

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale. Con Business class Diritto il professionista ha a disposizione uno strumento di lavoro indispensabile. Nel numero odierno articolo di Paola Rossi su «Nessuna perdita di chance per la mancata istituzione e delle posizioni organizzative».

quotidianodiritto.ilssole24ore.com

zione, provocando un effetto non voluto dal legislatore. Il termine "prodotti", riferito ai documenti, deve far concludere che il ricorrente possa limitarsi a indicare in maniera specifica le "carte", tra quelle già presentate, che gli sembrano più significative. E il tribunale è tenuto ad acquisire i documenti in questione.

Secondo la nuova disciplina (Dl 79/2012), la domanda di ammissione al passivo avviene tramite posta elettronica certificata al curatore, accompagnata dalla trasmissione dei documenti che dimostrano il diritto del creditore. L'articolo 99 va coordinato con le nuove disposizioni che non prevedono più la formazione, nella fase sommaria, di un apposito fascicolo di parte ma semplicemente la Pec con i documenti al curatore che, tramite cancelleria, li mette a disposizione del giudice. Il documento probatorio entra così nel fascicolo informatico della procedura e nella conoscenza del giudice. Alla sola condizione che sia stato indicato in modo specifico nel ricorso di opposizione.

Professionisti. La compravendita Paga i danni il notaio che non adempie al «dovere di consiglio»

Angelo Busani

Se sia stipulato, con atto notarile, un contratto preliminare di compravendita immobiliare, è il cliente che la trascrizione nei Registri Immobiliari perde efficacia dopo tre anni, qualora il preliminare contenga obbligazioni (la promessa di stipula del contratto definitivo) di durata eccedente detto triennio. L'ha deciso la Corte di cassazione nella sentenza n. 12482 di ieri. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che giustamente afferma il cosiddetto "dovere di consiglio" gravante sul notaio: vale a dire che il notaio, senza doversi spingere a fornire una consulenza "strategica" (e cioè sulla convenienza dell'operazione che il cliente vuole effettuare) e senza aver l'obbligo di dare consulenza su questioni che il cliente, per sua cultura personale o professionale, già conosce, ha l'obbligo invece di illustrare al cliente le questioni tecniche di cui il cliente non si rende conto o non può rendersi conto.

scrizione del contratto che essa reca nei Registri Immobiliari (con ciò che ne consegue in ordine alla "protezione" che questa pubblicità realizza per gli esborsi del promissario acquirente ante rogito a titolo di caparre e accenti); si rende pure altrettanto doveroso avvertire il cliente che la legge purtroppo ha improvvidamente scelto di dare alla trascrizione del preliminare un'efficacia temporale limitata a un triennio, scaduto il quale lo scudo di protezione che la trascrizione aveva formato si sbriciola e il promissario acquirente torna in balia delle disavventure in cui il promittente venditore può incorrere (sequestri, pignoramenti, ipoteche, domande

IL PUNTO

Il professionista deve informare il cliente delle questioni tecniche che potrebbero metterlo in difficoltà

Corte diritti dell'uomo. Il principio vale anche se la sovrapposizione dei processi è breve Reati fiscali, allargato il «ne bis in idem»

Marina Castellana

La Corte europea dei diritti dell'uomo torna sull'applicazione del principio del ne bis in idem nei casi di sanzioni tributarie e penali per reati fiscali. Con la sentenza depositata ieri nella causa Johannesson e altri contro Islanda (ricorso n. 22007/11), Strasburgo sembra allargare nuovamente gli spazi applicativi del principio del ne bis in idem. Per la Corte, infatti, se manca una connessione sostanziale e se la sovrapposizione tra il procedimento tributario e quello penale è limitata dal punto di vista temporale, è certa la

violazione del principio.

A rivolgersi alla Corte sono stati due cittadini islandesi che erano stati al centro di un procedimento per evasione fiscale. L'amministrazione tributaria aveva disposto l'applicazione di una sovrattassa, ma dopo nove mesi i due ricorrenti erano stati

L'ALTRA CONDIZIONE

Per configurare una violazione della garanzia, deve anche mancare una connessione sostanziale tra i due procedimenti

indagati per reati fiscali e condannati a una pena detentiva (pena sospesa) e a una multa. Di qui il ricorso alla Corte europea che ha dato ragione ai ricorrenti.

Per la Corte, infatti, l'Islanda ha violato l'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea - che afferma il diritto a non essere processato o punito due volte per lo stesso reato - proprio perché il procedimento tributario culminato con una sanzione pecuniaria aveva, in realtà, una natura sostanzialmente penale. I fatti contestati nei due procedimenti erano identici e così la stessa entità dell'evasione fiscale contestata.

È vero - osserva la Corte europea - che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non esclude del tutto la possibilità che due procedimenti siano condotti contemporaneamente, ma questo solo a condizione, accertata l'identità del fatto, che le due azioni siano strettamente legate dal punto di vista sostanziale e temporale. In presenza di questo legame "sufficientemente stretto", infatti, si verifica un'integrazione tra le due azioni. Con la conseguenza che i due procedimenti ne formano uno unico.

La Corte, nell'accertare se sussistessero le due condizioni, ha

tenuto conto, dal punto di vista della connessione temporale, della durata della sovrapposizione legata, però, all'intero svolgimento del procedimento.

Di conseguenza, poiché i procedimenti si erano svolti in parallelo solo per un anno su una durata complessiva di 9, Strasburgo ha escluso la connessione, anche perché l'imputazione, anche se era arrivata 16 mesi dopo la decisione delle autorità fiscali.

Netta separazione anche sotto il profilo delle prove, con indagini e svolgimento dei procedimenti realizzati in modo indipendente. Di qui la conclusione dell'assenza di una connessione sostanziale e temporale "sufficientemente stretta" e l'evidente duplicità del processo, con una chiara violazione del principio del ne bis in idem.

In altre parole, il compito del notaio incaricato di una compravendita immobiliare non è solo quello "tradizionale" del pubblico ufficiale, e cioè di esser certo dell'identità dei firmatari del contratto, di accertare il loro regime patrimoniale coniugale, di accertare la libertà dell'immobile da vincoli pregiudizievole, di effettuare rapidamente le formalità pubblicitarie che rendono l'atto stipulato opponibile ai terzi, eccetera.

Ma è anche il ruolo "moderno" del professionista che, pur dovendo tenere un'equilibrata distanza tra i contraenti (compreso quello che lo remunera), deve offrire il suo sapere tecnico al cliente che ne sia sprovvisto. Sedunque, ad esempio, è assolutamente doveroso il consiglio al cliente di stipulare il contratto preliminare non nella forma della semplice scrittura privata, in quanto - seppur dotata di piena validità ed efficacia - è pur sempre inidonea a consentire la tra-

Il Sole 24 ORE

NORME & TRIBUTI

MESE

IL MENSILE DI APPROFONDIMENTO PER I PROFESSIONISTI DEL FISCO CON LE FIRME PIÙ PRESTIGIOSE DEL SOLE 24 ORE



REDDITO D'IMPRESA

Industria 4.0: i primi chiarimenti delle Entrate Nuova Iri: incongruenze in cerca di una correzione normativa

IVA

Depositi fiscali: le nuove regole per i beni "extra Ue"

CRISI D'IMPRESA

La mutazione genetica dei crediti fiscali nelle procedure concorsuali

IN EDICOLA A €12,90 PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO O IN ABBONAMENTO SU OFFERTE.ILSOLE24ORE.COM/NET